



COMUNE di PABILLONIS

(Provincia Sud Sardegna)

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

e documenti allegati

L'ORGANO di REVISIONE
CADDEO Dott. Roberto



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1/BP del 22/12/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- ✓ **esaminato** nei giorni 19/20/21 e 22 dicembre 2019 la proposta di bilancio di previsione 2020/2022, unitamente agli allegati di legge;
- ✓ **visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» (T.U.E.L.);
- ✓ **visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali;
- ✓ **visti** i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nella nuova versione pubblicata nel mese di giugno 2019,

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, del Comune di PABILLONIS (SU) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sardara, 22/12/2019



L'ORGANO di REVISIONE

Firmato CADDEO Dott. Roberto 22/12/2019

Sommaro

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019.....	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa.....	13
Verifica equilibrio corrente anni 2020/2022.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	17
La nota integrativa.....	19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	23
Verifica della coerenza interna.....	23
Verifica della coerenza esterna.....	25
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020/2022.....	26
A) ENTRATE.....	26
Entrate da fiscalità locale.....	26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	27
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	28
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	29
Proventi dei beni dell'ente.....	30
Proventi dei servizi pubblici.....	30
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	32
Spese di personale.....	32
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001).....	33
Spese per acquisto beni e servizi.....	33
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	35
Fondo di riserva di competenza.....	38
Fondi per spese potenziali.....	38
Fondo di riserva di cassa.....	39
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	39
ORGANISMI PARTECIPATI.....	41
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	42
INDEBITAMENTO.....	44
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	46
CONCLUSIONI.....	48

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **CADDEO** Dott. Roberto, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 6 del **30/04/2019**,

PREMESSO

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (*di seguito anche T.U.E.L.*), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- che è stato ricevuto in data **13/12/2019** lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. **97** in data **10/12/2019**, degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- **viste** le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.;
- **visto** lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione ed il regolamento di contabilità;
- **visti** i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- **visti** i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nella nuova versione pubblicata nel mese di giugno 2019,

Visto il parere espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 10/12/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.



NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di PABILLONIS (SU) registra una popolazione al 01/01/2019, di n. 2718 abitanti.
L'ente **non** è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.
L'ente **non** è incorporante del processo di fusione per incorporazione.
L'ente **non** è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'ente entro il 30 novembre 2019 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - *in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità* - sono suffragate da analisi e/o studi dei Responsabili dei Servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, comma 5, T.U.E.L. e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs n. 118/2011.

L'ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

L'ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (p revisti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui:

- all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettera g) e lettera h);
- all'articolo 172 T.U.E.L. e al D.M. 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

L'ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione 2020/2022.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'ente **ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'articolo 2 comma 594 e seguenti della legge n. 244/2007.

L'ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge n. 145/2018 (*legge di bilancio 2019*)

L'ente **non ha richiesto** anticipazioni per finanziare **debiti fuori bilancio**, preventivamente riconosciuti.

L'ente **non si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, prevista dall'articolo 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 5 del 30/04/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione (*precedente revisore*) formulata con verbale del 09/04/2019 si evidenzia che:

- x sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- x non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- x è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- x sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- x non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- x è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- x gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'articolo 187 del T.U.E.L.

Risultato di amministrazione

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	3.469.333,13
di cui:	
a) Fondi vincolati	301.631,76
b) Fondi accantonati	384.272,25
c) Fondi destinati ad investimento	180.217,70
d) Fondi liberi	2.603.211,42
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	3.469.333,13

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili.

L'amministrazione ha deciso di non procedere ad ulteriori accantonamenti per passività potenziali probabili, ad eccezione della quota annuale del TFM del sindaco, del fondo per l'innovazione e per i rinnovi contrattuali. Si veda a tale proposito, il paragrafo di riferimento della presente relazione.

La situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	3.057.701,60	3.876.892,12	3.691.558,63
di cui cassa vincolata	495.567,37	830.085,04	887.338,43
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Si precisa che qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2019 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").



L'ente *si* è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020/2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020/2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex D.L. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex articolo 15 D.L. n. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-*bis* D.L. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex articolo 4, comma 1 D.L. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del D.L. n. 34/2019.

Non è presente disavanzo tecnico.



BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del T.U.E.L.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:



Riepilogo generale entrate e spese per titoliBILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	119.710,18	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	230.067,86	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	818.471,31	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	3.876.892,12	3.691.558,53		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	631.159,90	previsione di competenza previsione di cassa	928.170,57 1.331.245,84	924.322,86 1.445.031,48	921.940,83	921.940,83
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	106.041,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.970.754,82 1.980.682,47	1.881.681,26 1.987.722,84	1.718.583,26	1.682.583,26
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	133.809,15	previsione di competenza previsione di cassa	356.571,54 474.575,07	303.574,53 437.383,68	303.574,53	303.574,53
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	133.761,96	previsione di competenza previsione di cassa	333.214,64 318.997,60	1.357.444,00 1.491.205,96	111.486,00	40.000,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	109.741,63	previsione di competenza previsione di cassa	580.807,60 580.870,32	580.849,37 580.849,37	580.849,37	580.849,37
TOTALE TITOLI		1.114.514,22	previsione di competenza previsione di cassa	4.169.519,17 4.686.371,30	5.047.872,02 5.942.193,33	3.636.433,99	3.528.947,99
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.114.514,22	previsione di competenza previsione di cassa	5.337.768,52 8.563.263,42	5.047.872,02 9.633.751,86	3.636.433,99	3.528.947,99

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	736.326,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.372.163,19 0,00 3.843.992,21	3.024.735,14 0,00 3.670.567,56	2.895.501,64 0,00 0,00	2.872.667,57 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	543.595,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.350.448,44 (0,00) 1.425.123,35	1.410.355,15 0,00 0,00 1.953.950,35	123.855,15 0,00 (0,00)	40.855,15 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	17.594,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.349,29 (0,00) 34.349,29	31.932,36 0,00 0,00 31.932,36	33.227,83 0,00 (0,00)	34.575,90 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	219.255,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	580.807,60 (0,00) 581.213,82	580.849,37 0,00 0,00 580.849,37	580.849,37 0,00 (0,00)	580.849,37 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	1.516.771,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.337.768,52 0,00 5.884.678,67	5.047.872,02 0,00 0,00 6.237.299,64	3.633.433,99 0,00 0,00	3.528.947,99 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.516.771,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.337.768,52 0,00 5.884.678,67	5.047.872,02 0,00 0,00 6.237.299,64	3.633.433,99 0,00 0,00	3.528.947,99 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Al bilancio di previsione 2020/2022 non risulta applicato avanzo di amministrazione 2019 presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione non sono stati inseriti il FPV di parte corrente ne quello di parte capitale.

La loro iscrizione nel bilancio è stata traslata al momento della loro effettiva determinazione in sede di variazione di esigibilità e/o riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

L'organo di revisione segnala, che il mancato inserimento nel bilancio del FPV, sia di parte corrente che di parte capitale, anche se stimati, limita la capacità informativa dello stesso bilancio.

Si chiede, pertanto, che gli uffici facciano propria, la seguente segnalazione, al fine di tenerne conto in futuro.

Si precisa che, a seguito delle modifiche normative, la contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.



Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto Si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto Si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00

L'organo di revisione tenuto di quanto sopra, ha potuto verificare, anche mediante controlli a campione, esclusivamente i cronoprogrammi di spesa mentre non è stato possibile verificare che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del T.U.E.L..

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa (*lato spesa*), l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("*di cui FPV*") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del T.U.E.L..

Il fondo iniziale di cassa stimato al 01/01/2020 (*euro 3.691.558,53*) comprende la cassa vincolata stimata per **euro 887.338,43**.

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.



La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	3.691.558,53
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	631.159,90	924.322,86	1.555.482,76	1.445.031,48
1	Trasferimenti correnti	106.041,58	1.881.681,26	1.987.722,84	1.987.722,84
2	Entrate extratributarie	133.809,15	303.574,53	437.383,68	437.383,68
3	Entrate in conto capitale	133.761,96	1.357.444,00	1.491.205,96	1.491.205,96
4	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	109.741,63	580.849,37	690.591,00	580.849,37
7	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.114.514,22	5.047.872,02	6.162.386,24	5.942.193,33
9	TOTALE TITOLI	1.114.514,22	5.047.872,02	6.162.386,24	9.633.751,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Spese Correnti	736.326,56	3.024.735,14	3.761.061,70	3.670.567,56
1	Spese In Conto Capitale	1.410.355,15	543.595,20	1.953.950,35	1.953.950,35
2	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rimborso Di Prestiti	0,00	31.932,36	31.932,36	31.932,36
4	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	219.255,50	580.849,37	800.104,87	580.849,37
7	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.365.937,21	4.181.112,07	6.547.049,28	6.237.299,64
SALDO DI CASSA					3.396.452,22

Il Revisore segnala che la legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".

Per il bilancio 2020 il limite torna ad essere quello ordinario dei tre dodicesimi.

Verifica equilibrio corrente anni 2020/2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	(+)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(-)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)	3.109.578,65	2.944.098,62	2.908.098,62
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.024.735,14	2.898.501,64	2.872.667,57
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	88.783,00	93.455,00	93.455,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		52.911,15	12.369,15	855,15
	O=G+H+I-L+M			

Comune di PABILLONIS (SU)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.357.444,00	111.486,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.410.355,15 0,00	123.855,15 0,00	40.855,15 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-52.911,15	-12.369,15	-855,15
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		52.911,15	12.369,15	855,15
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		52.911,15	12.369,15	855,15

Non sono presenti entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

Non sono presenti, altresì, entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo.

Utilizzo proventi alienazioni

Il Revisore segnala che il comma 866 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della legge n. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'ente non si è avvalso della facoltà di cui al comma 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il Revisore segnala, altresì, il comma 867 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015/2017.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 legge n. 205/2017. (L'ente, in effetti, non ha previsto la rinegoziazione di mutui).

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*

- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011)

In relazione alle definizioni sopra riportate, nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti):

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Recupero evasione tributaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare (Sanzioni IMU/TASI)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consultazione elettorali e referendarie locali	28.401,00	28.401,00	28.401,00
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare	0,00	0,00	0,00
Totale	28.401,00	28.401,00	28.401,00

La nota integrativa

Il Revisore segnala al Consiglio Comunale che l'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del T.U.E.L;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il Revisore rammenta che il principio applicato 4/2 precisa, inoltre:

punto 9.11.2

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

punto 9.11.3

La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni*
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} + \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,*

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

punto 9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

N.B. Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a) *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b) *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;*
- c) *pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020/2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione D.U.P.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), è stato predisposto dalla Giunta Comunale tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal principio contabile applicato alla programmazione (*Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011*).

Sul D.U.P.S. 2020/2022 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale del **02/09/2019**.

Sulla relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere in data **17/12/2019** attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità (*la stessa nota di aggiornamento al D.U.P.S. è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale*).


Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P.S. contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.



Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020/2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma triennale 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020, originariamente inserito nel D.U.P.S. 2020/2022, è stato approvato formalmente con deliberazione della Giunta Municipale n. **69 del 10/09/2019**, e successivamente aggiornato con il suo inserimento definitivo nella nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020/2022.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiori ad 1.000.000 di euro e relativo aggiornamento non è stato oggetto di deliberazione della Giunta Municipale. Esso è allegato ed è parte integrante del DUP.S. Nelle tabelle riportate nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022 sono elencati gli acquisti di beni e servizi, nei limiti degli importi sopra citati, riferiti al biennio 2020/2021. Non sono previsti acquisti di importo superiore a 1.000.000 euro.

(Il Revisore segnala che anche nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

L'organo di revisione rammenta che ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 è stata originariamente approvata secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173, con deliberazione della Giunta Municipale n. **47 del 28/05/2019** ed è stata aggiornata con l'inserimento nel DUP.S.

L'amministrazione comunale con la medesima deliberazione ha approvato la dotazione organica e con deliberazione della Giunta Comunale n. **86 del 15/11/2019** ha approvato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Nessuna eccedenza o esubero di personale è stata segnalata.

Sull'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, che viene inserito nella nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020/2022, per farne parte integrante e sostanziale, l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale in data **17/12/2019** ai sensi dell'art. 19 della legge n. 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020/2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'articolo comma 594, della legge 244/2007 è stato inserito nel D.U.P.S. 2020/2022 e nella nota di aggiornamento allo stesso.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, essendo un atto facoltativo, non è stato predisposto.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 legge n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 L. n. 112/2008 è stato inserito nel D.U.P.S. 2022/2022 e nella nota di aggiornamento alla stesso. Non sono previste alienazioni di immobili ad eccezione di quelle relative alla cessione dei loculi cimiteriali.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

L'organo di revisione segnala al Consiglio Comunale che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal T.U.E.L., senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

Dalla verifica eseguita l'organo di revisione attesta il rispetto del saldo finale di competenza non negativo.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020/2022**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020/2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

Per l'anno 2020 l'Amministrazione ha confermato l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, nella misura in vigore il precedente anno. L'aliquota di imposta applicata ammonta a 0,2%

Le previsioni di gettito iscritte in bilancio ammontano ad *euro 35.000,00*, con un andamento stabile rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2016.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TASI	32.042,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TARI	287.403,43	317.386,27	317.386,27	317.386,27
Totale	459.445,83	502.386,27	502.386,27	502.386,27

Per quanto concerne l'imposta municipale propria (IMU) le aliquote e le detrazioni applicabili all'anno 2020 sono state confermate rispetto a quelle dell'anno precedente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. **32 del 10/12/2019**.

Con riferimento, invece, alla TASI, l'Amministrazione Comunale per l'anno 2020 ha provveduto a riconfermare le aliquote in vigore nell'anno 2019, (*1,25, 1,00 e 0,50 per mille*), iscrivendo in bilancio per gli anni 2020/2022 una previsione di gettito di **euro 35.000,00**.

In particolare per la TARI, istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge n. 147/2013, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di **euro 317.386,27**, con applicazione delle tariffe a titolo provvisorio dell'anno 2019, in attesa di approvare, entro il termine del 30/04/2020, il Piano Economico Finanziario con le nuove tariffe, così come segnalato da una nota ANCI del 09/12/2019.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di **euro 17.054,42** a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'organo consiliare n. **12** del **25/07/2014**, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11** del **19/05/2015**, e successiva modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15** del **29/04/2016**.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad **euro 0,00**.

Le tariffe provvisorie della TARI per l'anno 2020 non sono state approvate con atto dell'organo consiliare e per effetto dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 1296/2006, la mancata approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU/TARI/TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- x imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- x diritti pubbliche affissioni;
- x tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Il gettito stimato per gli altri tributi comunali è così composto:

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Diritti Pubbliche affissioni	600,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale	10.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

I diritti per le pubbliche affissioni e per le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e per la TOSAP sono state determinate per l'anno 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15/11/2019.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	20.096,14	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASI	977,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.073,14	0,00	62.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	10.688,50	0,00	10.688,50
2019 (assestato o rendiconto)	20.000,00	0,00	20.000,00
2020 (previsione)	20.000,00	0,00	20.000,00
2021 (previsione)	20.000,00	0,00	20.000,00
2022 (previsione)	20.000,00	0,00	20.000,00

La legge n. 232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	3.000,00	3.000,00	3.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.289,70	1.289,70	1.289,70
Percentuale fondo (%)	42,99%	42,99%	42,99%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- **euro 1.710,30** (al netto delle somme accantonate al FCDE) per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- **euro 0,00** per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta Comunale n. **89** in data **15/11/2019** la somma di **euro 1.710,30** (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta Municipale ha destinato *euro 0,00* alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per **euro 0,00**;

- al titolo 2 spesa in conto capitale per **euro 1.710,30**.

Le sanzioni come sopra individuate sono state destinate alle seguenti spese di investimento:

- il 25% minimo 12,50% (euro 427,58) per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale;
- 25% minimo 12,50% (euro 427,57) per attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature;
- il 50% minimo 25% (euro 855,15) per interventi a favore della mobilità ciclistica.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'organo di revisione segnala che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	76.139,00	76.139,00	76.139,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	1.477,53	1.477,53	1.477,53
TOTALE PROVENTI DEI BENI	77.616,53	77.616,53	77.616,53
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	13.566,00	13.566,00	13.566,00
Percentuale fondo (%)	17,48%	17,48%	17,48%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

A seguito della deliberazione della Giunta Municipale n. **88** del **15/11/2019** rettificata dalla deliberazione di Giunta Municipale n. **91** del **22/11/2019**, l'organo di revisione prende atto che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- Servizio mensa scolastica;
- Spazi esposizione e per la vendita c/o Mercato Civico;
- Impianti sportivi;
- Servizio assistenza domiciliare;
- Utilizzo locali comunali;
- Servizi asilo nido.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	%Copertura 2020
Asilo nido	31.000,00	96.748,58	32,04%
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	15.000,00	46.369,34	32,35%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	3.000,00	12.510,43	23,98%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	2.500,00	5.000,00	50,00%
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Sevizio assistenza domiciliare	1.000,00	27.909,81	3,58%
Totale	52.500,00	188.538,16	27,85%

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	15.000,00	3.212,00	15.000,00	3.381,00	15.000,00	3.381,00
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	3.000,00	642,00	3.000,00	676,00	3.000,00	676,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio assistenza domiciliare	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE	52.500,00	3.854,00	52.500,00	4.057,00	52.500,00	4.057,00

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato in **euro 3.854,00** per l'anno 2020, **euro 4.057,00** per l'anno 2021 ed **euro 4.057,00** per l'anno 2022.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda individuale, la quantificazione del FCDE appare congrua.

L'organo di revisione, a seguito di quanto accertato nelle deliberazioni sopra richiamate, prende atto, che è stata determinata la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella percentuale del **27,85%** (*nella Nota Integrativa è indicata la percentuale del 28,39%*) e che lo stesso tasso di copertura in percentuale è stato ottenuto non inserendo nelle voci di entrata i trasferimenti regionali di cui alla Fondo Unico Regionale L.R. 2/2007 utilizzati dall'Amministrazione comunale per il finanziamento dei servizi medesimi.

L'organo di revisione prende atto, altresì, che l'amministrazione non ha provveduto ad adeguare le relative tariffe almeno per un importo pari alla variazione percentuale ISTAT del mese indicato (*novembre 2019*) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (*novembre 2018*) che si è assestata allo 0,1%.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020/2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2018	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	577.150,66	639.792,74	639.895,90	639.895,90
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	64.145,57	64.355,84	64.324,84	64.324,84
103	Acquisto di beni e servizi	760.232,34	905.095,79	853.775,62	841.485,81
104	Trasferimenti correnti	975.962,70	1.211.898,78	1.112.882,18	1.112.882,18
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	9.120,15	6.019,22	4.723,75	2.655,96
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.885,56	11.300,00	13.000,00	13.000,00
110	Altre spese correnti	26.434,92	186.272,77	209.899,35	198.422,88
	Totale	2.421.931,90	3.024.735,14	2.898.501,64	2.872.667,57

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, pari ad **euro 548.536,17**, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante dal prospetto di seguito riportato, **[per gli enti che nel 2015 erano assoggettati al patto di stabilità interno]**;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di **euro 58.694,51**, come risultante da prospetto di cui alla Nota Integrativa (pag. n. 8);

La spesa indicata comprende l'importo di **euro 0,00** nell'esercizio 2020, di **euro 0,00** nell'esercizio 2021 e di **euro 0,00** nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali. Gli importi per i rinnovi contrattuali sono stati inseriti nel fondo passività potenziali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	641.550,19	639.792,74	639.895,90	639.895,90
Spese macroaggregato 103	5.169,46	1.571,40	1.571,40	1.571,40
Irap macroaggregato 102	38.094,15	43.250,80	43.559,80	43.559,80
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	684.813,80	684.614,94	685.027,10	685.027,10
(-) Componenti escluse (B)	136.277,63	155.839,00	155.839,00	155.839,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	548.536,17	528.775,94	529.188,10	529.188,10
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022, al netto delle componenti escluse, è inferiore alla spesa media del personale del triennio 2011/2013 per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità, che ammontava ad euro **548.536,17**.

Si da atto, altresì, che la spesa del personale dipendente a tempo determinato iscritta nel bilancio di previsione per gli anni 2020/2021 e 2022 ammontante ad euro **0,00** è inferiore a quella registrata nell'anno 2009 ed ammontante ad euro **58.694,51**.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Per gli anni 2020/2021 e 2022 non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

L'organo di revisione ricorda che l'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge n. 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa, come da tabella sottostante, **non tiene** conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

Tuttavia l'organo di revisione, segnala, che l'ente **rientra** nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. n. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) e che, pertanto, lo stesso ente può derogare ai limiti di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

In particolare, le previsioni per gli anni 2020/2022 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	0,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.498,34	80,00%	699,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	6.500,00	50,00%	3.250,00	150,00	150,00	150,00
Formazione	2.011,00	50,00%	1.005,50	1.291,74	1.291,74	1.291,74
Totale	12.009,34		4.955,17	2.941,74	2.941,74	2.941,74

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente, altresì, che il D.L. n. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal T.U.E.L., ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. n. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL n. 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL n. 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DL n. 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DL n. 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede

specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Per il calcolo del FCDE, l'ente pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), non ha esercitato la *facoltà espressamente indicata nei commi 1015 e 1016*.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 *accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità*) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020/2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco ISTAT), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Dalla Nota integrativa si apprende, che le risorse di incerta riscossione sono state individuate nella Tassa Rifiuti (TARI) in quanto entrata tributaria non accertata per cassa, i proventi da utenza per la gestione della mensa scolastica, i proventi derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi, i proventi collegati ai fitti attivi e le sanzioni collegate alla violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge, con vincolo di destinazione.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: **media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui)**.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)

Accertamenti esercizio X

L'ente si è avvalso di tale facoltà e non ha utilizzato metodi di calcolo diversi.

*(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della legge n. 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

Come già segnalato la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019/2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre, al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo

14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato, utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	924.322,86	75.048,00	75.048,00	0,00	8,12%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.881.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	303.574,53	18.645,00	18.645,00	0,00	6,14%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.357.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	4.467.022,65	93.693,00	93.693,00	0,00	2,10%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.109.578,65	93.693,00	93.693,00	0,00	3,01%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.357.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	921.940,83	78.405,00	78.405,00	0,00	8,50%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.718.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	303.574,53	19.626,00	19.626,00	0,00	6,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	111.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	3.055.584,62	98.031,00	98.031,00	0,00	3,21%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.944.098,62	98.031,00	98.031,00	0,00	3,33%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	111.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	921.940,83	78.405,00	78.405,00	0,00	8,50%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.682.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	303.574,53	19.626,00	19.626,00	0,00	6,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.948.098,62	98.031,00	98.031,00	0,00	3,33%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.908.098,62	98.031,00	98.031,00	0,00	3,37%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro **39.340,35** pari allo 1,36% delle spese correnti (euro 2.887.771,53 al netto della missione 20);

anno 2021 - euro **49.071,45** pari allo 1,79% delle spese correnti (euro 2.747.195,12 al netto della missione 20);

anno 2022 - euro **37.472,57** pari allo 1,38% delle spese correnti (euro 2.721.238,64 al netto della missione 20);

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **T.U.E.L.** (minimo 0,30% - max 2,00%) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. L'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, per le quali la percentuale minima da accantonare al fondo di riserva di competenza ammontare allo 0,45% delle spese correnti inizialmente iscritte nel bilancio di previsione.

L'organo di revisione segnala che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Non risultano accantonamenti al fondo rischi per contenzioso. L'organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo suddetto fondo, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente. Allo stato attuale, sulla base delle informazioni raccolte dagli uffici, non risulta necessario incrementare il suddetto fondo.

L'ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020/2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

Legenda tabella**a) accantonamenti per contenzioso**

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.301,40	1.301,40	1.301,40
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	11.628,39	21.299,30	21.421,71
Altri accantonamenti (da specificare): Fondo innovazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	14.929,79	24.600,70	24.723,11

Nella tabella sottostante, l'organo di revisione, evidenzia la composizione delle spese potenziali confluite nell'avanzo di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2018):

	Rendiconto Anno 2018
Fondo rischi contenzioso	46.073,80
Fondo oneri futuri	17.334,05
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare: Fondo TFM Sindaco)	4.664,20

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del T.U.E.L. le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (euro 59.021,26) rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del T.U.E.L. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali ammontanti ad euro 5.624.517,91 – accantonamento dello 1,07%).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'organo di revisione segnala che l'art. 1 – comma 859 – della legge n. 145/2018 – legge di Bilancio 2019, ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi),*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) *5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) *3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) *2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha **provveduto** nel corso dell'esercizio 2019 a:

- x pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013;
- x trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Con riferimento all'obbligo di costituire nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 il Fondo garanzia debiti commerciali si precisa che il Comune di Pabillonis non è tenuto, in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ad accantonare somme al suddetto fondo, in quanto l'ente non ricade in nessuna delle casistiche previste dalla normativa vigente.

La verifica dell'obbligo viene rimandata dopo il 31/01/2020 ed entro il 28/02/2020, termine quest'ultimo entro il quale la Giunta Comunale con apposita variazione al bilancio deve disporre l'accantonamento previa verifica delle condizioni di legge.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020/2022 l'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi.

Come si evince dalla Nota Integrativa allegata allo schema di bilancio di previsione 2020/2022 l'ente, già da tempo, ha esternalizzato il servizio idrico integrato alla società ABBANOA S.P.A., nella quale possiede una partecipazione diretta nella percentuale del 0,0255828%.

Dalle informazioni raccolte tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2018.

Non sono presenti società partecipate dall'ente che nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

Con riferimento all'accantonamento di cui ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della legge n. 147/2013., l'organo di revisione **ha verificato** che l'ente **non** ha effettuato nessun accantonamento al fondo perdite da partecipate.

Il Comune con la deliberazione di Consiglio Comunale ha eseguito nel corso dell'anno 2017 la revisione straordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2016 (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016), non individuando, entro il 31.12.2017, partecipazioni da dismettere.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni per l'anno 2019 (art. 20, D.Lgs. 175/2016) non è stata ancora deliberata dal Consiglio Comunale. L'organo di revisione ha già rilasciato parere favorevole in data 17/12/2019 alla suddetta razionalizzazione.

L'ente, pertanto, non ha ancora provveduto con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Si rammenta che l'esito della ricognizione [*anche se negativo*] deve essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Garanzie rilasciate

L'ente **non ha** provveduto a rilasciare garanzie a favore degli organismi da esso partecipati.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Al momento della predisposizione della presente relazione risulta che il comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.357.444,00	111.486,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.410.355,15 0,00	123.855,15 0,00	40.855,15 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	200,00	200,00	200,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-52.711,15	-12.169,15	-655,15
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		57.711,15	12.169,15	655,15
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		57.711,15	12.169,15	655,15

Si rimanda al contenuto della Nota Integrativa per quanto concerne la copertura, al netto del FPV, delle spese in conto capitale per il triennio 2020/2021/2022 con la previsione delle risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi.

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2020/2022 altri investimenti senza esborso finanziario (*transazioni non monetarie*) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2020	2021	2022
Opere a scomputo di permesso di costruire	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00

L'ente **non** intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente **non ha** posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili (*previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 euro 0,00*) rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 legge n. 228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. n. 50/2017.

Il Revisore rammenta che la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.*

Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal T.U.E.L., ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del T.U.E.L..

L'organo di revisione ha verificato che l'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del T.U.E.L. come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011.

L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2),

Il Revisore segnala che i commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del MEF e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del Mef-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con CDP, e [l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.](#)

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	250.087,21	192.782,54	158.433,25	126.500,89	93.273,06
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	57.304,67	34.349,29	31.932,36	33.227,83	34.575,90
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	192.782,54	158.433,25	126.500,89	93.273,06	58.697,16
Nr. Abitanti al 31/12	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
Debito medio per abitante	70,93	58,29	46,54	34,32	21,60

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del T.U.E.L..

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	9.120,15	6.885,31	6.019,22	4.723,75	2.655,96
Quota capitale	57.304,67	34.349,29	31.932,36	33.227,83	34.575,90
Totale fine anno	66.424,82	41.234,60	37.951,58	37.951,58	37.231,86

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a **euro 6.056,28** per l'anno 2020, a **euro 4.760,81** per l'anno 2021 e ad **euro 3.412,74** per l'anno 2022 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del T.U.E.L. come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	9.120,15	6.885,31	6.019,22	4.723,75	2.655,96
entrate correnti	2.698.423,80	2.724.038,42	2.795.779,87	3.255.676,93	3.109.578,65
% su entrate correnti	0,34%	0,25%	0,22%	0,15%	0,09%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'organo di revisione ha verificato che l'ente non prevede di effettuare ulteriori operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3 comma 17 legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- x delle previsioni definitive 2020/2022;
- x della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.;
- x del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- x della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- x dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.;
- x degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- x degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- x degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- x degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- x dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- x del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della legge n. 145/2018;
- x della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- x della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

L'organo di revisione propone il termine del 30/6/2020, per la verifica delle entrate eventuali e indicare quali spese sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali potrebbero essere: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il D.U.P., il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti e/o contributi.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020/2022, così come definiti dalla legge di bilancio n. 145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E'

fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.



CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del T.U.E.L. e tenuto conto:

- del parere espresso sul D.U.P. e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- x ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L. e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- x ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- x ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla legge di bilancio n. 145/2018,

ESPRIME

pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2022 e sui documenti allegati.


L'ORGANO DI REVISIONE
Firmato-CADDEO Dott. Roberto 22/12/2019

